

Lettera circolare – **Uso di veicoli aziendali.**

Bolzano, 3 novembre 2014

Gentile Cliente,

a seguito dell'emanazione della Circolare 23743 del 28/10/2014 del Ministero dei Trasporti precisiamo, in ordine alla problematica dei **solli veicoli aziendali**, che:

1. L'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli dell'uso dell'autovettura a titolo personale del socio o dell'imprenditore deve essere effettuata a partire dai beni concessi dal 3/11/2014. Resta ovviamente problematico in caso di controllo definire la data dalla quale il bene è stato concesso in uso al socio.
2. L'annotazione va eseguita solo per il **comodato** dell'autovettura e non in altri casi e il possesso deve protrarsi per più di 30 giorni consecutivi. L'annotazione non è pertanto obbligatoria nel caso in cui:
 - a. L'uso del veicolo costituisce un *fringe benefit* in capo all'utilizzatore;
 - b. Il mezzo è utilizzato da più dipendenti/soci/amministratori;
 - c. L'utilizzo del veicolo è promiscuo (assegnato in via esclusiva ma non in *fringe benefit* e il possessore subisce una trattenuta per la parte di uso privato.
3. La citata circolare puntualizza che il comodato sussiste quando c'è un utilizzo **"personale"** ed **"esclusivo"** a **"titolo gratuito"**.

E' quindi possibile evidenziare alcune casistiche:

1. Il veicolo è concesso in uso ai soci, amministratori della società o dipendenti ed in capo agli stessi è considerato un *fringe benefit* (compenso in natura tassato). E' la soluzione auspicabile per risolvere il problema. In tal caso inoltre, se il veicolo è concesso in uso ai dipendenti o agli amministratori, non ai soci, la detrazione per i costi dello stesso sale al 70%.
2. Se il veicolo è utilizzato promiscuamente (azienda e privato) l'annotazione all'Archivio Nazionale dei Veicoli sembrerebbe non necessaria ma nasce il problema di **"provare" l'uso promiscuo**.
3. Se il veicolo è semplicemente utilizzato dal socio/amministratore/dipendente l'annotazione è obbligatoria. In questo caso vale la pena di **RICONSIDERARE** l'opportunità dell'intestazione di questi veicoli alle società/imprese individuali. Va inoltre anche attentamente valutato che la predetta annotazione fa nascere anche gli obblighi fiscali in materia di comunicazione dei beni ai soci e relativa tassazione degli stessi.

In conclusione, per i beni già in carico alla società/imprese individuali concessi in uso prima del 3 novembre 2014 (**attenzione alla prova**), non va fatta alcuna comunicazione ma consigliamo ai gentili Clienti di prevedere l'autorizzazione all'uso nonché all'istituzione di una busta paga per i *fringe benefits*.

Per approfondire questo aspetto **consigliamo di contattare lo studio**. **L'eventuale busta paga per il *fringe benefit* sarà redatta dal proprio consulente del lavoro.**

In caso di acquisto di nuove autovetture, a partire dal prossimo 3 novembre, l'annotazione del soggetto utilizzatore del veicolo può essere fatta direttamente all'atto dell'acquisto o successivamente presso una agenzia autorizzata, ma nel caso di comodato è obbligatoria.

Cogliamo l'occasione per ricordare inoltre che la problematica dei beni assegnati gratuitamente ai soci vale anche per gli immobili aziendali concessi per uso personale ai soci stessi o ai loro familiari. Tali utilizzi gratuiti vanno obbligatoriamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate mediante la sopracitata comunicazione ai sensi della L. 148/11.

Rimaniamo a disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti.

Studio Forest/Cedaf S.a.s.